

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3816 del 14/08/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .L.R. 21/2004 e s.m.i. Societa' Evomek S.p.A. di Lanciano (CH). Seconda modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 per esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3945 del 14/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società **Evomek S.p.A.** di Lanciano (CH).
Seconda modifica non sostanziale AIA n. 6954 del 11/11/2014 per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114.

LA RESPONSABILE

DELLA U.O. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

- Richiamato l'atto della Provincia di Ferrara di AIA n. 6954 del 11/11/2014 per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114;
- Vista la comunicazione del 03/12/2019 di modifica non sostanziale della Società Evomek S.p.A. in qualità di Gestore dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, trasmessa dal Portale Regionale IPPC con nota assunta agli atti di ARPAE al PG/2019/185318 del 3/12/2019, avente per oggetto:
 1. lo stralcio dall'AIA n.6954 del 11/11/2014 e s.m.i. dei vincoli temporali e percentuali stabiliti per il progetto "No resin system",
 2. la proposta di impegnarsi a mantenere l'obiettivo generale della riduzione di emissioni odorigene da fenoli attraverso:
 - la riduzione dell'uso delle resine fenoliche applicando, ove tecnicamente e commercialmente possibile, la tecnologia "Anima cava", in grado di produrre buoni risultati. Scadenza: attività continua
 - l'innalzamento dei camini E19 ed E21 di 3m in modo da migliorare la dispersione degli inquinanti residuali emessi e ridurne/diluirne la ricaduta al suolo. Scadenza: 31/12/2021
 - la ricerca di ulteriori miglioramenti tecnici sui sistemi di abbattimento tramite studio costi-

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

benefici sulle migliori tecnologie disponibili anche tratti dalla pubblicazione ASSOFOND.
Scadenza 31/12/2021,

- vista la nota di AUSL FE prot. 72175/2019 assunta a PG/2019/192822 del 16/12/2019, che evidenziava la necessità dell'istituzione di un tavolo tecnico per la valutazione di misure tese alla prevenzione e alla limitazione delle emissioni odorigene di cui al Dlgs 152/06 art. 272bis;
- visti gli esiti della Conferenza di Servizi indetta da questo SAC, con nota PG/2019/196854 del 23/12/2019 considerata la rilevanza dei contenuti della modifica proposta alla luce di pregresse problematiche connesse a emissioni odorigene lamentate dalla popolazione circostante, e le richieste di integrazioni emerse nella seduta del 20/01/2020;
- vista la documentazione integrativa prodotta dal Gestore e inviata a mezzo del portale IPPC in data 10/07/2020;
- Vista la nota del 14/07/2020, PG/2020/101066, con la quale questo SAC ha richiesto al ST Sezione di Ferrara di ARPAE e agli enti coinvolti nel procedimento, Comune di Lagosanto e Azienda USL di Ferrara pareri di competenza in merito alla succitata comunicazione di modifica non sostanziale del 03/12/2019 e successive integrazioni prodotte dal Gestore in data 10/07/2020;
- Visti i pareri espressi da:
 1. ARPAE – ST di Ferrara con la quale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito l'istanza in oggetto e al PMC, con nota del 13/08/2020 PG/2020/117942;
 2. ARPAE – SSA di Ferrara Unità Specialistica Aria CEM del 11/08/2020 PG/2020/116703;
 3. AUSL Ferrara prot. 39984/2020 assunto a PG/2020/116703 del 16/7/2020, con il quale AUSL ha richiesto integrazioni alla campagna di monitoraggio come proposta dal Gestore nelle integrazioni;
- Ritenuto di poter accogliere parzialmente le richieste di modifica dell'AIA del Gestore:
 - ACCOLTA: viene accolta la richiesta del Gestore relativa alla riduzione dell'uso delle resine fenoliche applicando, ove tecnicamente e commercialmente possibile, la tecnologia "Anima cava", in grado di produrre buoni risultati. Relativamente a questa attività è stato previsto un monitoraggio aggiuntivo al punto D.3.1.1;

- ACCOLTA: viene accolta la proposta del Gestore di impegnarsi nella ricerca di ulteriori miglioramenti tecnici sui sistemi di abbattimento tramite studio costi-benefici sulle migliori tecnologie disponibili anche tratti dalla pubblicazione ASSOFOND.
 - NON ACCOLTA: relativamente alla proposta di innalzamento dei camini E19 ed E21 di 3 m, avente l'obiettivo di migliorare la dispersione degli inquinanti residuali emessi e ridurne/diluirne la ricaduta al suolo, in accordo con quanto espresso con PG/2020/0116703 del 11/08/2020 dal Servizio Sistemi Ambientali in merito allo studio modellistico presentato, non risulta evidenza dell'effettivo miglioramento dell'impatto odorigeno connesso con tale modifica. Pertanto si ritiene che il Gestore debba valutare l'opportunità di realizzare tale intervento solo a valle delle risultanze del quadro immissivo, come restituito dal modello di ricaduta una volta adottati gli accorgimenti indicati dal Servizio Sistemi Ambientali (Allegato 1 al presente atto);
 - Eventuali modifiche all'assetto impiantistico attuale verranno valutate da questa Unità sulla scorta delle risultanze dell'applicazione del modello di ricaduta come indicato nell'Allegato 1, e delle attività indicate al Paragrafo C.3 dell'Allegato Tecnico come modificato dal presente atto).
- Preso atto che la Società Evomek S.p.A. ha provveduto al versamento di euro 250,00 per le spese istruttorie del presente atto come richiesto dal D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", e dalle D.G.R. n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 di integrazione, adeguamento e modifica ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.M.;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

– Dato atto che:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
- che con Determinazione DET-2019-882 del 29/10/2019 è stato conferito l'incarico di funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” ed in particolare la competenza relativa alle modifiche non sostanziali di AIA alla sottoscritta Dott.ssa Gabriella Dugoni, con decorrenza 01/11/2019 al 31/10/2022;

D I S P O N E

Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 6954 del 11/11/2014, rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/2004 e s.m.i., **alla Società Evomek S.p.A.**, C.F. e P.I. 02194300691 con sede legale in Comune di Lanciano (CH), Zona Industriale Contrada Cerretina 77/H, in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, con una capacità massima di fusione di alluminio di 33,6 tonnellate/giorno e di 1.800 tonnellate/anno, come sotto indicato (le modifiche sono evidenziate in **grassetto corsivo**):

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna 534 44124 Ferrara tel 0532 234811 | fax 0532 234820 | PEC aofe@cert.arpae.emr.it

- a) **di sostituire il Paragrafo C.2.2** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 con il seguente Paragrafo C.2.2, integrato con quanto previsto dall'istanza di **seconda modifica non sostanziale** in esame:

C.2.2 PROPOSTE DEL GESTORE

Il Gestore dell'installazione, dopo la conclusione degli adeguamenti riportato dell'AIA P.G. n. 103342 del 11/12/2007 e s.m.i. (eccetto i 2 progetti per la riduzione delle resine fenoliche non ancora conclusi), con l'istanza di riesame dell'AIA P.G. n. 103342 del 11/12/2007 richiede le seguenti modifiche all'assetto impiantistico autorizzato:

1) Rivalutazione dei traguardi per l'applicazione della tecnologia "No Resin System"

Alla luce di quanto emerso nei punti precedenti il Gestore propone, in fase di richiesta di rinnovo dell'AIA, di rivedere i traguardi legati al suddetto progetto e di proporre come nuovi obiettivi la realizzazione di un altro codice entro il 31/12/2017 e il raggiungimento del 30% del numero di anime entro il 31/12/2020. I motivi che stanno dietro questa richiesta sono:

- le anime no-resin non si possono realizzare cave e non possono avere parti sottili,
- esse sono molto sensibili all'umidità, pertanto subentrano dei vincoli sui limiti temporali di stoccaggio e la necessità di utilizzare contenitori speciali, onde evitare problemi sul processo di stampaggio,
- le anime no-resin sono più fragili se stoccate per lungo tempo (problemi di trasporto e di movimentazione),
- la tecnologia non è applicabile a codici già in uso per indisponibilità da parte del cliente a modificare gli stampi, in quanto manifestano difficoltà economiche a fare nuovi investimenti,
- la crisi del settore ha portato ad una lenta nascita di nuovi prodotti su cui applicare la tecnologia.

2) Variazione della durata delle emissioni E4, E5, E6 e E15

Il Gestore ha la necessità, per motivi produttivi, di variare la durata dell'emissione degli inquinanti in alcuni punti, in particolare:

Punto di emissione E4 – Reparto Sterramento: da 7,5 h/gg a 22,5 h/gg (3 turni)

Punto di emissione E5 – Reparto Taglio: da 7,5 h/gg a 22,5 h/gg (3 turni)

Punto di emissione E6 – Reparto Sbavatura: da 7,5 h/gg a 22,5 h/gg (3 turni)

Punto di emissione E15 – Reparto Saldatura: da 7,5 h/gg a 2 h/gg

Si prevede un aumento del flusso di massa del materiale particellare pari a 531,52 kg/anno e una diminuzione dei flussi di massa degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio pari a 114,95

kg/anno ciascuno: tali dati derivano da calcoli effettuati considerando i valori limite autorizzati, valori che l'installazione è ben distante dal raggiungere.

3) Eliminazione dell'analisi bimestrale sullo scarico S2 del parametro fosforo

Dalle analisi si deduce che il parametro del fosforo è sempre stato tenuto sotto controllo nel tempo; pertanto, l'azienda chiede che sia eliminata, in fase di rinnovo dell'autorizzazione, la prescrizione del relativo controllo bimestrale sullo scarico S2.

4) Variazione del monitoraggio fonometrico

Il Gestore chiede che siano rivisti i seguenti aspetti legati al monitoraggio del rumore ambientale:

- Aumentare la frequenza del controllo del rumore sul perimetro aziendale da annuale a triennale, considerando che gli esiti delle misurazioni sono sempre risultati conformi ai limiti di legge, tale controllo rappresenta un costo oneroso per l'azienda e anche l'ARPA, durante il sopralluogo del 23/06/2011 ha riscontrato il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Eliminare il monitoraggio biennale del rumore sull'asse stradale e sui ricettori sensibili, tenendo presente le motivazioni al punto precedente e considerando la scarsa disponibilità dei residenti confinanti, che hanno permesso all'azienda di effettuare unicamente la verifica dei valori limite assoluti di immissione all'esterno delle loro abitazioni e non all'interno, come prevedrebbe la procedura standard di misurazione.

5) Eliminazione della caratterizzazione annuale del rifiuto classificato CER 15 02 03

Il Gestore richiede di eliminare la prescrizione della caratterizzazione annuale del rifiuto classificato CER 15 02 03 "assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02", prevista nell'AIA per ricercare sostanze pericolose. La richiesta è fatta in quanto ad oggi i risultati delle analisi hanno sempre confermato l'assenza di sostanze pericolose nel rifiuto.

6) Eliminazione del monitoraggio delle immissioni odorigene

Negli anni 2008 e 2009 sono state effettuate analisi di laboratorio sulle ricadute odorigene nelle aree esterne e nei pressi dei recettori sensibili. I relativi risultati hanno evidenziato concentrazioni assolutamente modeste delle immissioni odorigene, pur comunque rimanendo presenti in alcuni casi odori sgradevoli di fenolo. In base alle analisi effettuate ed in relazione a quanto concordato con l'ARPA, il Gestore ha inviato in data 29/12/2011 agli organi competenti un nuovo piano di monitoraggio sulle emissioni odorigene che originariamente prevedeva controlli triennali. Il piano di monitoraggio presentato con il relativo metodo di analisi è stato confermato con nota della Provincia di Ferrara n. 22974 del 19/03/2012. I campionamenti effettuati il 30 luglio 2012 hanno confermato il buon andamento dei risultati con valori assolutamente irrilevanti. La comparazione dei dati emersi dai rilievi con quelli messi a disposizione dalla Provincia di Ferrara nel PTRQA mostra una buona concordanza dei risultati. Il Gestore, a seguito degli esiti delle campagne odorigene svolte, chiede che sia eliminato il suddetto controllo, per i seguenti motivi:

- Non esistono normative chiare e valori certi cui attenersi, né valori limite, metodi o parametri idonei a valutare nello specifico l'entità delle molestie olfattive.
- La tipologia di analisi risulta molto onerosa per il Gestore.
- Sono notevolmente diminuite le segnalazioni e i reclami provenienti dall'esterno.

7) Nuove procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale

Il Gestore propone, durante le condizioni di funzionamento anomalo dello stabilimento, specifiche procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale (descritte brevemente al Paragrafo C.2.1.8, e meglio definite nel S.G.A. del Gestore).

8) Nuovi progetti di miglioramento ambientale

Nell'ottica del miglioramento continuo, che è la base della politica aziendale della TFC Galileo, l'azienda si pone i seguenti obiettivi ambientali da raggiungere entro il 31/12/2015:

- I. Per la riduzione degli impatti associati alle emissioni odorigene resta ancora attivo il progetto delle anime in sabbia pre-rivestita.
- II. Per la riduzione degli impatti acustici il Gestore sta implementando una procedura operativa di gestione delle porte e dei portoni e delle attività più rumorose durante i turni notturni.
- III. Per la riduzione degli impatti acustici il Gestore ha programmato l'insonorizzazione, tramite l'applicazione di pannelli fonoassorbenti, delle macchine utilizzate per la fase di sterramento.
- IV. Per il risparmio e l'efficientamento energetico il Gestore ha programmato la sostituzione delle illuminazioni presenti con altre a risparmio energetico, l'ottimizzazione dei turni di lavoro per la riduzione dei picchi di consumi energetici nelle fasi di avviamento e spegnimento degli impianti (la politica aziendale sarà quella di concentrare le fasi lavorative in periodi limitati dell'anno e lavorare esclusivamente a ciclo continuo, in attesa di una ripresa del mercato) e l'introduzione di temporizzatori per la gestione del sistema di spegnimento degli impianti.

Il Gestore dell'installazione con l'istanza di prima modifica non sostanziale dell'AIA n. 6954 del 11/11/2014 ha richiesto le seguenti modifiche all'assetto impiantistico autorizzato:

a) Modifica dei limiti emissivi autorizzati

Il Gestore propone di modificare i limiti emissivi:

- I. Portare i limiti emissivi per il parametro materiale particolato da 5 a 10 mg/Nm³ (per le emissioni E9, E10 ed E10bis).
- II. Ripristinare i limiti emissivi per il parametro materiale particolato a 7 mg/Nm³ (per le emissioni E4, E5 ed E6).
- III. Ripristinare la portata a 60.000 Nm³/h (per l'emissione E21).

IV. Ripristinare il parametro COT al posto del COV (per le emissioni E12, E12bis, E19 ed E21).

b) Modifica delle metodiche di campionamento ed analisi

Il Gestore propone di modificare le attuali metodiche di campionamento delle emissioni in atmosfera con altre metodiche più specifiche.

c) Eliminazione del monitoraggio delle immissioni odorigene

Negli anni 2008 e 2009 sono state effettuate analisi di laboratorio sulle ricadute odorigene nelle aree esterne e nei pressi dei recettori sensibili. I relativi risultati hanno evidenziato concentrazioni assolutamente modeste delle immissioni odorigene, pur comunque rimanendo presenti in alcuni casi odori sgradevoli di fenolo. In base alle analisi effettuate ed in relazione a quanto concordato con l'ARPA, il Gestore ha inviato in data 29/12/2011 agli organi competenti un nuovo piano di monitoraggio sulle emissioni odorigene che originariamente prevedeva controlli triennali. Il piano di monitoraggio presentato con il relativo metodo di analisi è stato confermato con nota della Provincia di Ferrara n. 22974 del 19/03/2012. I campionamenti effettuati il 30 luglio 2012 hanno confermato il buon andamento dei risultati con valori assolutamente irrilevanti. La comparazione dei dati emersi dai rilievi con quelli messi a disposizione dalla Provincia di Ferrara nel PTRQA mostra una buona concordanza dei risultati. Il Gestore, a seguito degli esiti delle campagne odorigene svolte, chiede che sia eliminato il suddetto controllo, per i seguenti motivi:

- Il Gestore ha effettuato significativi interventi volti a ridurre le ricadute di sostanze odorigene.
- Sono notevolmente diminuite le segnalazioni e i reclami provenienti dall'esterno.
- La tipologia di analisi è molto onerosa per il Gestore.

Il Gestore dell'installazione, a seguito della valutazione d'inquadramento ambientale e territoriale e degli impatti esaminati, e delle proposte di miglioramento dichiara che:

- l'installazione in esame è in linea con i livelli di prestazione associati alle relative MTD, BAT e Bref e pertanto non si rendono necessari adeguamenti,
- i limiti di legge applicabili sono affidabilmente rispettati.

Il Gestore dell'installazione con l'istanza di seconda modifica non sostanziale (03/12/2019) dell'AIA n. 6954 del 11/11/2014 ha richiesto le seguenti modifiche all'assetto impiantistico autorizzato con lo stralcio dall'AIA degli impegni assunti circa il raggiungimento dei seguenti target relativamente all'utilizzo della tecnologia "NO resin System":

ATTIVITA'	RIFERIMENTO	SCADENZA
<i>Nuovo codice con tecnologia "NO resin</i>	<i>Punto 3a paragrafo C.3</i>	<i>31/12/2017</i>

System”		
30% anime con tecnologia “No resin system”	Punto 3b paragrafo C.3	31/12/2019

La richiesta è motivata dalle imperfezioni riscontrate in alcuni pezzi lavorati con detta tecnologia che non consentono di ottenere elementi della qualità richiesta dai clienti della ditta; analogamente non vi è disponibilità da parte dei clienti a convertire prodotti già consolidati nella nuova tecnologia che non assicurerebbe la medesima qualità dei prodotti.

Pur mantenendo l’impegno a ridurre l’utilizzo di fenoli e sabbia, ad esempio con l’utilizzo della tecnologia ad “Anima cava”, che contribuisce alla riduzione delle emissioni odorigene, il Gestore ha richiesto di modificare gli impegni assunti nel seguente modo:

- **riduzione dell’uso di resine fenoliche applicando, ove tecnicamente e commercialmente possibile, la tecnologia “Anima cava”. Scadenza : attività continua**
- **innalzamento dei camini E19 E21 di 3 metri in maniera tale da migliorare la dispersione degli inquinanti residuali emessi e ridurre/diluire la ricaduta al suolo. Scadenza 31/12/2021**
- **ricerca di ulteriori miglioramenti tecnici sui sistemi di abbattimento tramite uno studio costi-benefici sulle migliori tecnologie disponibili, da presentare all’autorità competente. Scadenza 31/12/2021.**

b) **di sostituire il Paragrafo C.3** dell’allegato tecnico dell’atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo C.3:

C.3 PROPOSTE DEL GESTORE

Vista la documentazione presentata dal Gestore.

Visti i documenti di riferimento sull’individuazione BAT di cui al Paragrafo C.2.1.9.

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (approvato il 21/12/2005).

Visto il Piano Aria Integrato Regionale della Regione Emilia Romagna (adottato il 21/07/2014).

Visto il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara (approvato il 27/02/2008).

Considerate le valutazioni effettuate dal Gestore riguardanti le criticità ambientali e territoriali dell’installazione IPPC, la valutazione integrata degli impatti e il posizionamento di MTD e Bref.

Considerata la D.G.P. nn. 215/53697 del 20/06/2006 relativa ai criteri-indicazioni sui quali l’attività amministrativa della Provincia di Ferrara si regola in materia di IPPC.

Considerati gli esiti delle riunioni della Conferenza di Servizi relative all’istanza di riesame dell’AIA.

Considerati i pareri relativi all'istanza di prima modifica dell'AIA.

Considerati i pareri relativi all'istanza di seconda modifica dell'AIA.

L'Autorità Competente approva l'assetto impiantistico proposto e autorizza l'esercizio dell'installazione per la fusione di leghe di alluminio (Punto 2.5 b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Comune di Lagosanto (FE), Località Vaccolino, Strada Provinciale 114, con una capacità massima di fusione di alluminio di 33,6 tonnellate/giorno e di 1.800 tonnellate/anno, alle condizioni riportate nel presente atto e con le seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore deve trasmettere a ARPAE e Comune di Lagosanto i progetti esecutivi di miglioramento ambientale indicati al punto 8) del Paragrafo C.2.2. (fatto)
2. Il Gestore deve realizzare i progetti esecutivi di miglioramento ambientale indicati al punto 8) del Paragrafo C.2.2. (fatto)
3. ***Il Gestore deve applicare, dove tecnicamente fattibile in base alla forma del pezzo, la Tecnologia "Anima Cava" rispetto a quella ad anima piena.***
4. ***Il Gestore deve ricercare ulteriori miglioramenti tecnici sui sistemi di abbattimento tramite uno studio costi-benefici sulle migliori tecnologie disponibili, da presentare all'autorità competente.***
5. ***Produrre un nuovo modello di ricaduta da elaborare secondo le indicazioni di cui al parere espresso da ARPAE Unità Specialistica Aria – CEM di cui all'Allegato 6 – indicazioni per il modello di ricaduta e il monitoraggio. Con l'adozione delle indicazioni di cui all'Allegato 6 il Gestore potrà individuare le sorgenti emissive significative ed i recettori anche ai fini del monitoraggio di cui al punto successivo.***
6. ***Effettuare una campagna di monitoraggio, considerando i parametri descritti all'Allegato 6 – indicazioni per il modello di ricaduta e il monitoraggio:***
 - ***delle emissioni sulle sorgenti emissive che si saranno evidenziate come significative nel modello di ricaduta di cui al punto precedente;***
 - ***delle immissioni sui recettori individuati mediante il modello di ricaduta di cui al punto precedente,***
 - ***delle immissioni su eventuali ulteriori recettori considerati rilevanti dal Gestore.***
7. ***Ripetere la simulazione con il modello di ricaduta utilizzando i valori ottenuti dalla campagna di monitoraggio effettuata di cui al punto precedente.***
8. ***A valle del monitoraggio delle emissioni odorigene effettuato sulla base del modello di ricaduta corretto, il Gestore dovrà aggiornare il piano di monitoraggio delle immissioni odorigene previsto al paragrafo "D.3.1.8 Altri controlli/monitoraggi" dell'Allegato Tecnico all'Atto di AIA 6954 del 2014 e s.m.i.***

9. Il Gestore, a seguito degli obblighi di cui all'articolo 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve trasmettere all'Autorità Competente un piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee (falda freatica) in cui dovranno essere indicati metodi di campionamento e di analisi, i punti di campionamento in planimetria, gli analiti monitorati, ecc..., a meno che "sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli".
10. Il Gestore deve rispettare per il parametro materiale particolare un limite emissivo di 5 mg/Nm³ (emissioni E4, E5 e E6) e un limite emissivo di 10 mg/Nm³ (emissioni E9, E10 e E10bis).
11. Il Gestore deve mantenere aggiornate ed eseguire le procedure gestionali di prevenzione e protezione dei rischi di inquinamento ambientale descritte brevemente al Paragrafo C.2.1.8 e meglio definite nel S.G.A.
- c) **di sostituire il Paragrafo D.1** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014 il seguente Paragrafo D.1:

D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E CRONOLOGIA

L'assetto dell'installazione, pur essendo allineato alle BAT e rispettando i requisiti della nuova Direttiva IPPC (DIR 2010/75/UE), richiede alcuni adeguamenti tecnico-gestionali. Il Gestore pertanto dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni di esercizio contenuti nel presente **Capitolo D** e le prescrizioni contenute nel **Paragrafo C.3**, rispettando per il resto quanto riportato nella documentazione presentata, compresi gli elaborati integrativi, secondo il seguente cronoprogramma:

Attività	Riferimento	Scadenza
Invio progetti esecutivi miglioramento ambientale	Punto 1 paragrafo C.3	28/02/2015
Esecuzione progetti esecutivi miglioramento ambientale	Punto 2 paragrafo C.3	31/12/2015
<i>Studio costi-benefici sulle migliori tecnologie disponibili sugli abbattimenti, da presentare all'autorità competente</i>	<i>Punto 4 paragrafo C.3</i>	<i>31/12/2021</i>
<i>Nuovo modello di ricaduta delle emissioni odorigene</i>	<i>Punto 5 paragrafo C.3</i>	<i>31/12/2020</i>
<i>Campagna di monitoraggio punti significativi</i>	<i>Punto 6 paragrafo C.3</i>	<i>31/12/2020</i>

<i>Modello di ricaduta aggiornato alle emissioni del monitoraggio di cui al punto C.3.7</i>	<i>Punto 7 paragrafo C.3</i>	<i>30/06/2021</i>
<i>Aggiornamento piano di monitoraggio delle immissioni (paragrafo D.3.1.8)</i>	<i>Punto 8 paragrafo C.3</i>	<i>30/06/2021</i>
Inviare proposta monitoraggio suolo e falda	Punto 9 paragrafo C.3	31/08/2016

- d) **di sostituire al Paragrafo D.3 il punto “D.3.1.1 Rifiuti in ingresso, Materie di servizio/ausiliarie e Prodotti”** dell'allegato tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014, con il seguente punto:

D.3.1.1 Rifiuti in ingresso, Materie di servizio/ausiliarie e Prodotti

- a) Il Gestore dovrà produrre prova documentale validata da documentazioni contabili con valore di legge, a disposizione degli Organi di controllo, relativa ai consumi annuali (t/anno) delle materie prime e di servizio (suddivise tra leghe di alluminio, anime preformate, vernici per stampi, fluidi idraulici e Sali depuranti). Dovranno inoltre essere registrate le informazioni relative alla loro modalità di stoccaggio.
- b) Il Gestore dovrà registrare in continuo le ore effettive di funzionamento per ogni forno fusorio.
- c) ***per il monitoraggio dell'avanzamento della misura relativa all'adozione della tecnologia “Anima Cava”, dovranno essere conteggiati e rendicontati nella relazione annuale la massa totale degli stampi (suddivisi per tipologie) acquistati nell'anno e la relativa quantità di resina fenolica contenuta.***
- e) **di aggiungere** all'Allegato Tecnico dell'atto di AIA n. 6954 del 11/11/2014, **l'Allegato 6 – “Indicazioni per il modello di ricaduta e il monitoraggio”**, costituito dall'Allegato 1 al presente atto di modifica.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di **AIA n. 6954 del 11/11/2014** al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265.

L'efficacia del presente atto **decorre dalla data di notifica alla Società Evomek S.p.A. del presente atto** e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in esso riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso in copia digitale alla Società Evomek S.p.A., all'ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara, all'Azienda USL di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Comune di Lagosanto e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

L'Autorità competente, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i., il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della UO
Autorizzazioni Complesse ed Energia
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.